



COMUNE DI VILLASALTO - PROVINCIA DI
CAGLIARI
COMUNU DE BIDDESATU – PROVINCIA DE CASTEDDU

C.so Repubblica n.61, 09040 Villasalto, tel. 070-956901, fax. 070-95690230, C.F.
01391410923

Prot. N.ro 5854/2012

Villasalto, 31/12/2012

COMUNE DI VILLASALTO
(Provincia di Cagliari)
Servizio Amministrativi/Finanziario

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA DELLA CASA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE).**

Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la pulizia degli Uffici e dei servizi della Casa Comunale di seguito specificati:
- tutti gli uffici e servizi ubicati nel caseggiato sito in Villasalto – c.so Repubblica n. 61.

Art. 2) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni due a far data dal primo giorno utile lavorativo successivo alla stipula del contratto.

La durata di cui al precedente capoverso potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto.

Art. 3) PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a rate mensili uguali posticipate entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa fattura (farà fede il Protocollo del Comune), da emettersi non prima di un periodo minimo di giorni trenta solari di servizio.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC) dell'impresa.

Art. 4) CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore dovrà costituire, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006, una cauzione definitiva pari ad 1/10 del contratto d'appalto in oggetto

a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere, durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UE.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La fidejussione o polizza relativa al deposito cauzionale definitivo dovrà essere presentata

corredata di autentica notarile delle firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i
soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta dell'Amministrazione comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia
stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte
dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione comunale ha
facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi dell'appaltatore,
anche dopo la scadenza del contratto e sarà svincolata nei modi e termini di legge.

Art. 5) GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa aggiudicataria con i propri capitali e mezzi tecnici,
con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appalto e a suo
rischio.

Nell'esecuzione del servizio l'impresa dovrà attenersi, oltre che alle disposizioni contenute nel
bando, nel disciplinare e nel presente capitolato, a tutte le disposizioni normative nazionali e
comunitarie che disciplinano l'esercizio delle attività di pulizia e l'utilizzo di attrezzature,
macchinari e materiali.

Il servizio, eseguito con personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e
dei materiali più idonei, è finalizzato ad assicurare la costante e perfetta pulizia di tutti gli
ambienti.

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d'arte, in modo da non
danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti.

La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione
comunale, presenza che potrà essere anche saltuaria, non esonera minimamente l'Impresa dalle
responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che venissero poi
riscontrati fossero stati riconoscibili durante l'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale
esecuzione fosse stata approvata.

Si stabilisce infatti che l'onere dell'impresa è quello della perfetta esecuzione in relazione alle
esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale
responsabilità.

L'Amministrazione comunale si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di
verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente
all'espletamento dei medesimi.

La Ditta dovrà provvedere a mettere in essere ogni utile accorgimento al fine di realizzare la
raccolta differenziata.

Art. 6) MATERIALI E ATTREZZI

La ditta potrà utilizzare tutte le attrezzature per le pulizie presenti nei locali comunali e non sarà a suo carico
l'onere di reperire i materiali consumabili per le stesse;

L'aggiudicatario rimane responsabile delle attrezzature utilizzate.

Art. 7) COMPITI DELL'APPALTATORE

Tutti i locali e le aree di ogni immobile oggetto del contratto devono essere tenuti in perfetto
stato di pulizia. In ogni caso, dovranno essere eseguite le prestazioni appresso indicate, con le
cadenze per ciascuna specificate.

A) OPERAZIONI A FREQUENZA GIORNALIERA:

- Ramazzata con sistema manuale o con attrezzatura elettro-meccanica aspirante, di tutte le pavimentazioni presenti all'interno dei locali, o meglio, ingresso corridoi, uffici, disimpegni, pianerottoli, scale interne, bagni, sgabuzzini etc.;
- svuotamento dei cestini gettacarte;
- Spolveratura di eventuali tappeti, guide e moquette con eliminazione tracce di sporco;
- Lavaggio con idonei disinfettanti dei servizi igienici, di tutti i locali di uso comune o riservati e lavaggio con prodotti detergenti disinfettanti e battericidi di tutti i pavimenti dei servizi igienici;

- Raccolta differenziata e trasporto dei sacchi di rifiuti ordinari con sacchi forniti dalla ditta aggiudicataria e loro collocazione nei cassonetti, contenitori, etc. ubicati nei luoghi di raccolta indicati dall'Amministrazione.

B) OPERAZIONI A FREQUENZA QUINDICINALE

- Spolveratura di tutti gli arredi e macchine di Ufficio (p.c., stampanti, fotocopiatori, fax, scanner, etc.) con riordino delle suppellettili;
- Spolveratura e pulizia degli apparecchi telefonici, monitor e tastiere con alcool o prodotto simile;
- Pulizia di tutti i vetri interni ed esterni su entrambi i lati degli uffici della Casa Comunale;
 - Lavaggio balconi.
- Pulizia e lavaggio scale e passamani ringhiere dei balconi e tapparelle;

Art. 8) PULIZIE STRAORDINARIE E COMPENSI

Si identificano come prestazioni straordinarie quelle che si rendano necessarie a seguito di:

- a) lavori straordinari, di ristrutturazione, traslochi, manutenzione o conservazione dei locali;
- b) lavori di manutenzione ordinaria di particolare impatto sul servizio di pulizia quali: imbiancatura locali, interventi su superfici murarie per posa cavi o tubi;
- c) fattori climatici di particolare consistenza.

La necessità di tali prestazioni potranno essere richieste dall'Amministrazione o segnalate dall'appaltatore al responsabile del procedimento del presente appalto.

Il compenso per dette prestazioni, non compreso nel corrispettivo del presente appalto, sarà quantificato volta per volta in funzione dell'intervento previsto.

Art. 9) INTERVENTI D'URGENZA – DIRITTO DI CHIAMATA

In casi eccezionali ed imprevedibili nei quali si rendano necessari interventi di urgenza, la ditta aggiudicataria dovrà garantirli entro un breve e ragionevole tempo dalla chiamata. Per questo tipo di intervento verrà

riconosciuta una maggiorazione forfettaria:

- di €. 20,00 a chiamata se l'intervento è effettuato in orario diurno feriali;
- di €. 30,00 a chiamata se l'intervento è effettuato in orario notturno o festivo;
- di €. 40,00 a chiamata se l'intervento è effettuato in orario notturno e festivo.

Art. 10) ORARI DI SERVIZIO

Il servizio di pulizia dovrà essere espletato per complessivi 6 ore di servizio nei giorni lunedì – mercoledì – venerdì, con inizio dalle ore 14:30, o eventualmente in diverso orario da concordare con l'Amministrazione, in modo da non intralciare il regolare svolgimento delle attività lavorative degli uffici e l'insorgere di alcun rischio di interferenza ai sensi del D. lgs n.81/2008 e s.m.i.

Art. 11) CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione comunale procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

Qualora si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'integrale espletamento del servizio, l'Amministrazione comunale provvederà a detrarre dalle relative fatture l'importo corrispondente al servizio non svolto. In tal caso, l'impresa dovrà comunque dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale e garantire l'effettuazione di un servizio di emergenza.

Art. 12) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

12.1 – Requisiti e comportamento del personale

Il personale adibito al servizio deve essere di provata capacità, onestà, moralità ed in grado di mantenere un contegno decoroso, corretto e disponibile.

Tale personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio di fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale chiedere l'allontanamento dal servizio del personale che abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso si dovrà procedere alla sua sostituzione entro cinque giorni dal ricevimento di formale richiesta.

Il personale impiegato nell'esecuzione del servizio è tenuto ad indossare una uniforme omogenea ed a mostrare una tessera individuale di riconoscimento rilasciata dall'Impresa.

12.2 – Obblighi dell'impresa aggiudicataria verso il personale addetto al servizio
L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Si obbliga inoltre ad applicare verso i propri dipendenti o soci lavoratori (se cooperativa), impiegati nella prestazione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi territoriali applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto di appalto.

In particolare l'impresa è tenuta all'applicazione degli articoli dei CCNL in materia di cessazione d'appalto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione comunale l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e CCNL, che prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro.

Qualora l'impresa non risulti in regola con tali obblighi, potrà essere operata una ritenuta fino al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata solo dopo che le inadempienze siano state sanate.

L'impresa appaltatrice dovrà assicurare il servizio con proprio personale, del quale all'inizio di gestione e poi mensilmente deve far conoscere il numero di unità impiegate nel servizio quotidiano.

In caso di inottemperanza accertata e segnalata dall'Ispettore del lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando la somma del corrispettivo di appalto, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento danni.

Resta ben inteso che l'Amministrazione comunale è esclusa da qualsiasi obbligo nei confronti del personale della ditta appaltatrice.

Art.13) SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

L'Impresa è tenuta all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. In particolare:

- a predisporre tutto quanto di propria competenza previsto nel D.Lgs. n.81 del 09/04/2008;
 - ad impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un'adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei dipendenti col ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata inosservanza delle norme in materia di sicurezza.

Art. 14) RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto proprie, quanto dell'Amministrazione comunale o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine è tenuta a stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato all'Amministrazione comunale, ai dipendenti e collaboratori della stessa, e di terzi; In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Villasalto;

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'impresa appaltatrice la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'Impresa, inoltre, deve svolgere il servizio in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.276 de 10/09/2003.

Art. 15) VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare la più ampia sorveglianza sul tipo di organizzazione del servizio e sulle operazioni di pulizia, sui detersivi impiegati, sulle attrezzature destinate al servizio.

Art. 16) PENALITA'

L'Amministrazione comunale potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all'impresa perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

In caso di perdurare dell'inadempienza sarà applicata una penale variabile dall'1% al 5% del corrispettivo mensile, tenendo conto della gravità dell'infrazione, del ripetersi di infrazioni nel periodo contrattuale e delle circostanze del caso. Le prestazioni non eseguite non saranno comunque compensate dall'Amministrazione comunale che provvederà a detrarre il relativo importo dal corrispettivo dovuto e potrà farle eseguire da altri, addebitando all'aggiudicatario le relative spese.

Qualora le deficienze, rilevate e contestate, siano superiori a tre, l'Amministrazione Comunale, a seconda della gravità delle infrazioni, potrà revocare in ogni tempo l'incarico.

Nel caso di sospensione del servizio verrà applicata all'appaltatore una penale pari ad un trentesimo del compenso mensile per ogni giorno di lavoro mancato.

Il mancato intervento anche di un solo turno di lavoro, verrà penalizzato con un importo pari al 50% della penale stabilita nel capoverso precedente.

Anche in questi due ultimi casi l'Amministrazione comunale potrà fare eseguire da altri le prestazioni necessarie, addebitando all'aggiudicatario le relative spese.

E' facoltà dell'Amministrazione di tenere risolto di diritto il rapporto contrattuale nel caso in cui per un periodo consecutivo della durata di più di tre giorni l'appaltatore sospenda le prestazioni, salvo i casi di forza maggiore.

L'Amministrazione Comunale si riserva di dichiarare risolto il rapporto contrattuale ed

incamerare per intero la cauzione definitiva, qualora, a insindacabile giudizio, non siano stati osservati gli obblighi contrattuali in dipendenza di inconvenienti rilevati nella qualità ed esecuzione del servizio.

Gli inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto all'appaltatore che dovrà fornire, nella stessa forma, all'Amministrazione comunale le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni (gg.5) lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale o le stesse non pervengano entro il termine indicato, si procederà all'applicazione delle penali a decorrere dal giorno dell'inadempimento e fino al cessare dello stesso.

L'Amministrazione comunale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le sanzioni stesse saranno applicate con provvedimento del dirigenziale.

Art. 17) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione comunale e l'appaltatore in ordine ai patti e condizioni stabiliti nel presente capitolato, che non possa essere risolta in via bonaria, Foro competente è il Tribunale di Cagliari.

Art.18) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria. In tal caso l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

In ogni caso l'Amministrazione comunale, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, di responsabilità per infortuni e danni, di divieto di cessione del contratto e del credito, e nel caso di sospensione del servizio.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione comunale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. In tal caso sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- delle spese sostenute dall'appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data della comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione comunale.

Art. 19) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero di recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un RTI, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 163/2006, in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originari aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 20) SUBAPPALTO

Il servizio può essere subappaltato secondo la disciplina contenuta nell'art. 118 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Art. 21) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.51 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

E' fatto altresì divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto di appalto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 22) TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della vigente normativa in materia – L. 31.12.1996 n.675, D.Lgs. 30.06.2003 n.196, e ss.mm.ii. -, si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza degli stessi con la loro utilizzazione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 23) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Giusta il disposto dell'art.3, comma 8, della L. 13/08/2010 n.136 e successive modifiche, l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio appaltato dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella detta norma.

Art. 24) SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese inerenti e conseguenti, alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa appaltatrice. L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative all'appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivategli, nei confronti del Comune.

Art. 25) DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente capitolato si intende che l'appaltatore abbia eletto come domicilio quello indicato nell'offerta.

Art. 27) DISPOSIZIONI FINALI – CONTRATTO – RINVIO A NORME DI LEGGE
Ad avvenuta esecutività degli atti di aggiudicazione e ad avvenuto perfezionamento dell'iter propedeutico, sarà sottoscritto con la ditta aggiudicataria formale contratto di appalto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme di leggi e regolamenti vigenti in materia ed in quanto applicabili.

Villasalto, 31/12/2012.



Il Responsabile del Procedimento
Dott. Stefano Lusso

Es0